

LXXXIV.

TORNATA DEL 2 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Congedi* — *Omaggio* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — *Parole del Senatore Cataldi intorno alle sue proposte all'articolo 3* — *Proposta del Senatore Martinengo* — *Osservazioni del Senatore Ceppi sul numero 2* — *Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Proposta del Senatore Farina (Relatore)* — *Osservazioni del Senatore Ceppi in risposta al Relatore e aggiunta al numero 2 dell'articolo, accettata dall'Ufficio Centrale* — *Parole del Senatore Audiffredi contro la proposta Ceppi* — *Sul collocamento di essa parlano i Senatori Galvagno, Scialoja ed il Relatore* — *Approvazione della stessa e della proposta dell'Ufficio Centrale al numero 3* — *Aggiunta del Senatore Martinengo, appoggiata* — *Osservazioni del Ministro e dei Senatori Audiffredi, Cotta, Cataldi, Di Revel, Giovanola, Ricotti, Arnulfo* — *Proposta del Ministro* — *Obiezioni dei Senatori Giovanola, Martinengo, Arnulfo, Sappa* — *Approvazione dell'aggiunta Martinengo* — *Emendamento del Senatore Giovanola al numero 5* — *Rinvio di esso all'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* dà lettura delle lettere dei Senatori *Linati*, *Baracco* e *Di Bovino* colle quali chiedono un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Il sacerdote *Rigazzi Gian Francesco* fa omaggio al Senato di alcune copie di un suo opuscolo col titolo: *Presto si va a Roma.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO  
DI LEGGE  
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla fondazione della Banca d'Italia.

Siamo rimasti all'articolo 3 sul quale l'onorevole Senatore *Cataldi* aveva accennato che intendeva fare qualche proposta, ed io l'avevo pregato a volerla formulare.

Ora prego di nuovo il signor Senatore *Cataldi* di volermi dire quali siano le sue intenzioni rispetto a quest'articolo 3.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Prima spetta al Senatore Cataldi, dopo l'avrà il Senatore Martinengo.

Senatore **Cataldi.** Riguardo alla mia proposta relativa all'anticipazione sopra deposito di sete, dirò che dopo le parole del signor Ministro e l'assicurazione che non ci sarebbe stato pregiudizio a rimandarne la discussione all'articolo 67, io aveva aderito a ciò, per conseguenza non fo per ora altra proposta.

Quanto alla conservazione del numero 6, se il signor Ministro aderisce alla soppressione proposta dall'Ufficio Centrale, io non opporrò alcuna difficoltà.

**Presidente.** Abbandona l'idea di riprendere per suo conto il numero 6?

Senatore **Cataldi.** Se il signor Ministro aderisce alla proposta dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Il signor Ministro ieri ha detto che aderiva a quanto è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Cataldi.** Allora io non ho più a fare alcuna osservazione.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo G.** Signori Senatori. Ieri il Senato (ed a mio credere molto saggiamente) approvava alla quasi unanimità che venisse fatta menzione di una delle attribuzioni della Banca, formulata al numero 2 dell'articolo 3, e ne fosse fatta speciale menzione invece di portarla nelle sue attribuzioni transitorie o meno esplicite; io non vedo ragione perchè per quest'attribuzione, vale a dire per quella che la Banca d'Italia possa dare anticipazioni sopra deposito di sete o di altre merci vi debba essere una esclusione, o ne sia fatta menzione quasi di traforo ed in via affatto transitoria. Non vedrei ragione, dico, perchè questa sua attribuzione, che credo vitale, si debba rimandare alle transitorie, vale a dire in quelle attribuzioni che hanno carattere quasi di eccezione e quindi molto facile ad essere tolte.

**Presidente.** Scusi; intende fare una proposta?

Senatore **Martinengo G.** Intendo infatti di fare una proposta formale e quindi incomincio ad anticipare lo svolgimento dei motivi della proposta stessa.

**Presidente.** Su quest'articolo?

Senatore **Martinengo G.** La proposta che viene abbandonata dall'onorevole Senatore Cataldi sarebbe ripresa da me; e non faccio che esporre le ragioni per le quali intendo di appoggiarla.

Come dicevo, vi fu già enunciato dai preopinanti che questa sovvenzione sopra deposito di seta non porta alcun nocimento, e che questo deposito è praticato già da molto tempo addietro dalla Banca così detta Nazionale senza verun inconveniente.

Mi fu detto, o Signori, da un membro dell'Ufficio Centrale che non è nel carattere delle Banche di sconto propriamente dette di fare sovvenzioni sopra depositi di merci; ed io ammetto io teoria quanto ha detto l'onorevole Senatore Galvagno; ma noi stiamo per fare una Banca a beneficio di tutto il paese, e per questo è una

grandissima sorgente di ricchezza il prodotto della seta, e quindi esso fa grande assegnamento su questo elemento, che pur troppo ora è infermato, ma che spero non lo sarà che per un breve tempo.

Non capisco quindi perchè si debba togliere al commercio questa risorsa di poter fare depositi delle sete se inconveniente non è avvenuto sino ad ora nel praticarli.

Sono anche lieto di vedere che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale aderiva ieri, in massima, ed anzi sosteneva l'opinione enunciata dall'onorevole Senatore Cataldi; il quale onorevole Cataldi ritirò bensì la sua proposta, ma soltanto condottovi dall'assicurazione che all'art. 67 verrebbe ripresa.

Io credo che non vi sia nessun inconveniente di includerla espressamente nelle attribuzioni enunciate in questo articolo 3, specialmente riflettendo che nel successivo articolo 4 noi incarichiamo la Banca dell'esercizio delle zecche e delle esattorie, attribuzioni queste che sono estranee affatto ad una vera ed assoluta Banca di sconto e di circolazione; e quindi per analogia di ragioni credo si possa benissimo farle valere per un oggetto molto più importante al nostro paese quale è quello di facilitare i mezzi al commercio col deposito delle sete.

Si è detto che questa istituzione verrà assunta da altra Banca la quale avrà unicamente il titolo e lo scopo di Banca di deposito.

Prima di tutto osservo che questa è una cosa che verrà col tempo e non è sicuro che accada; in ogni ipotesi questa Banca non avrà mai la forza, non avrà mai i mezzi di cui può disporre la nuova Banca d'Italia; oltre di che se in fatto avremo due istituti che possono fornire questo mezzo al commercio, questo darà la preferenza a quella delle Banche che gli offrirà migliori condizioni e maggior solidità, e questo sarà un vantaggio per tutti ed anche un omaggio a quei principii di libera concorrenza che hanno sempre informato le decisioni del Senato, esempio sanzionato dalla scienza.

Quindi persisto nel far mia la proposta dell'onorevole Cataldi, vale a dire propongo che la Banca d'Italia venga autorizzata nell'art. 3 a ricevere depositi di sete ed a fare corrispondenti sovvenzioni.

**Presidente.** Volendo ella fare una proposta, la invito a rimetterla in iscritto al banco della Presidenza.

La parola è al Senatore Ceppi.

Senatore **Ceppi.** Col numero 2 di questo articolo 3 si dispone che la Banca può fare anticipazioni sopra deposito di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato; io mi arresto a questo punto, e dico che sta benissimo questa disposizione. Altrove si trova la disposizione che per queste anticipazioni non si può eccedere il quinto del capitale della Banca, e sta benissimo. Nell'art. 3 si trova stabilito che, qualora i fondi pubblici venissero a scapitare del 10 per 0,0, chi ha ricevute le anticipazioni sopra questi depositi sarà ob-

bligato a fare un'aggiunta di deposito, e questo sta anche bene.

Ma io non ho veduto in nessun luogo stabilito, nè per quanto abbia potuto vedere, addotto il motivo per cui non siasi stabilito che queste anticipazioni sopra fondi pubblici abbiano luogo per una somma almeno determinata, o che siasi stabilito il *minimum* che si debba anticipare su questi fondi pubblici.

Io non voglio certamente addurre la legge anteriore sulla Banca nazionale per farne oggetto di discussione, e di varie applicazioni a questa nuova legge che stiamo discutendo; ma per gli statuti della Banca precedente era stabilito dall'articolo 32 della legge del 1° ottobre 1859: « le anticipazioni contro il deposito di fondi pubblici specificate nell'articolo 17 dei presenti statuti avranno luogo in ragione di 4/5 dei titoli depositati, roguagliati al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta l'anticipazione che in ogni evento non potrà eccedere il valore nominale. »

Io poi mi sono persuaso che il non essersi rinnovata questa disposizione possa forse procedere da una specie di dimenticanza, perchè non posso persuadermi che l'Ufficio Centrale abbia voluto lasciare del tutto in balia della Banca lo anticipare le somme che crede opportuno sui fondi pubblici a segno che qualora i medesimi fossero a 70 per 0/10 fosse lecito alla Banca di anticipare soltanto la quota del 35 o del 40 per 0/10.

Io sono persuaso che la Banca non abuserebbe mai di questa facoltà, ma sarebbe certamente in suo potere di introdurre, di esercitare una tal quale influenza sul corso dei fondi pubblici.

Io sono tanto più persuaso che l'Ufficio Centrale possa venire nel mio sentimento in quanto che all'articolo 67 delle disposizioni transitorie in cui, secondo il mio modo di vedere, è collocata saviamente l'anticipazione sopra deposito di sete, si è preoccupato dell'interesse del commercio, ed ha stabilito che queste anticipazioni possono ammontare ai 3/4 del valore; ora se l'Ufficio si occupò così saviamente dell'interesse del commercio, stabilendo che nei depositi di sete (le quali possono pure avere un valore diverso le une dalle altre), si debba anticipare una data somma, io credo a *fortiori*, che sia mente sua di cautelare il corso dei fondi pubblici con introdurre questa disposizione a loro favore, di modo che io aspetto le spiegazioni che sarà per favorirmi lo stesso Ufficio, le quali se sono nel mio senso come confido, io mi terrò ben lieto di questa cosa, altrimenti mi riservo di proporre un'aggiunta all'articolo cadente in discussione e che proporrei in modo consentaneo a quello della legge preesistente.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola l'onorevolissimo signor Ministro.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Ringrazio il signor Senatore Ceppi, come ringrazio l'onorevole

Cataldi, di aver richiamata l'attenzione del Senato sopra questa che a prima vista può parere una omissione, sopra il punto cioè di non essersi prestabilita alcuna norma o cautela per la valutazione dei titoli su cui la Banca fa anticipazioni, quando speciali condizioni trovansi prescritte per i titoli che siano dati in garanzia di recapiti a due sole firme, ed un limite trovasi imposto alle operazioni d'impiego in fondi pubblici del capitale della Banca.

Dobbiamo farci un giusto concetto dei tre casi.

I fondi pubblici in cui la Banca è facoltata ad impiegare sino ad un quinto del suo capitale sociale versato, oltre il fondo di riserva, sono dalla Banca definitivamente acquistati a titolo d'impiego, e perciò il loro trapasso alla Banca è la conseguenza di una compra definitiva, per cui havvi immediato trasferimento di dominio, e quindi non è il caso di parlare della misura del valore, o imporre condizioni all'amministrazione della Banca, che in tal parte procede e deve procedere colla stessa libertà con cui procede in tutte le sue operazioni bancarie permesse dal suo statuto. Ma quando i titoli sono dati, o come deposito per anticipazioni, o come garanzia per la terza firma che manca, allora essi naturalmente non costituiscono che una specie di pegno, e c'è a domandare quale è il valore secondo il quale bannosi a computare.

Ma a questo punto si affacciano le osservazioni degli onorevoli Senatori Cataldi e Ceppi, i quali a buon diritto domandano, perchè avendo lo statuto stabilito che per i titoli di garanzia di cambiali a due firme, i titoli si avessero a colcolare al valore corrente, senza mai scerparsare la cifra delle somme versate, analoghe prescrizioni non siansi parimenti sancite quando i titoli sono presentati alla Banca come deposito per anticipazioni.

Ecco la risposta.

Quando si tratta di titoli che si danno in garanzia per la surrogazione della terza firma, è necessario dichiarare quale sarà il valore secondo il quale si riceverà il titolo, cioè il valore corrente e mai al di là della somma versata, e ciò per escludere ogni dubbio che i titoli abbiano a considerarsi semplicemente come un supplemento eventuale, come una mera addizione di garanzia, postochè la Banca tiene già in sua mano un recapito munito di due firme notoriamente solventi.

Ciò per la prima parte; per l'altro caso dell'anticipazione, c'è a fare molto più di questo, perchè allora non si tratta solamente di definire a qual valore materialmente riceva il titolo, ma anche quale sarà la cifra delle anticipazioni che si fanno sul valore dei titoli, la durata del deposito e altre condizioni che non è il caso di rammentare.

C'è principalmente a stabilire se i 3/5, i 4/5, i 2/3 saranno il valore della cifra che la banca è autorizzata ad anticipare. Ora, questa misura non era conveniente nè, sarei per dire, possibile lo stabilirla a priori nello statuto, e siccome la cosa più importante è questa, e

la maggiore trae la minore per dir così, ossia questa suppone l'altra, così si era creduto doversi questa misura e ogni altra norma relativa riservare al regolamento previsto dall'art. 70 del nuovo statuto, regolamento che dovrà essere approvato con Decreto reale appunto perchè dovrà comprendere molte prescrizioni che esistono nell'attuale statuto-regolamento della Banca nazionale, e che non furono inserite nello statuto nuovo.

Analoghe considerazioni potrei addurre in ordine ai varii altri valori che possono darci in deposito per avere anticipazioni, ma, come dissi, sarebbe stata cosa poco utile fissare per legge norme e prescrizioni di natura variabili.

Ora, se, non la prima cifra, cioè quella della fissazione delle anticipazioni, ma quella del *minimum* del valore si volesse indicata nello statuto, io proporrei, se l'Ufficio Centrale accetta, che all'art. 10 dove si dice: « tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata » si dicesse: « tutti i titoli dati in deposito per anticipazione e per garanzia di recapiti a due firme, non possono essere ecc. » si sarebbe provveduto con ciò a quello che desiderano gli onorevoli Ceppi e Cataldi, e si sarebbe riservata l'altra parte al regolamento.

Ecco la mia proposizione, se l'Ufficio Centrale l'accetta e l'accettano anche gli onorevoli preopinanti, io non ho difficoltà a che sia inserita nella legge.

**Presidente.** La parola è al signor Relatore e dopo l'avrà il signor Senatore Ceppi.

**Senatore Farina, Relatore.** La proposta dell'onorevole signor Ministro entra fino ad un certo punto nelle idee dell'Ufficio Centrale. Egli riconosce l'opportunità di stabilire l'ammontare, dirò così, delle anticipazioni nella legge anzichè semplicemente nel regolamento; ma egli vorrebbe rimandare questa disposizione all'art. 10 che pareggierrebbe le anticipazioni sopra depositi di fondi pubblici o di azioni contemplate nell'art. 2° ai titoli dati in garanzia per anticipazioni sopra recapiti a due firme che si vuole non possano essere calcolati al di là del prezzo corrente.

Ma vi è una misura diversa nella operazione di questi valori che è stata introdotta nella legge antecedente e che già prevalse in pratica, e questa misura diversa venne determinata dalla grande variabilità del prezzo dei fondi pubblici stessi.

Mentre dunque per i titoli dei quali è cenno all'articolo 10, si ammetterebbe che non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, per i titoli invece di fondi pubblici nei quali si fanno anticipazioni, ammetterebbe una somma minore, cioè: che le anticipazioni non dovessero giungere al valore corrente degli effetti dati in deposito (mi servo della parola *effetti* quantunque sia stata condannata ieri, ma mi sfugge di bocca ed io non so che farci), ma ad un quinto meno. Viceversa poi si è trovato che vi è una diffe-

renza fra il credito che meritano i fondi pubblici e quelli che hanno la garanzia dello Stato, e quegli altri invece che al giorno d'oggi sono emanati dalle provincie e dai comuni.

Il sistema dell'emancipazione comunale e provinciale ha fatto sì che qualche volta, sebbene sieno autorizzati dall'autorità superiore, questi prestiti sono spinti troppo oltre, di modo che sulla piazza non godono sempre della stessa fiducia di cui godono i fondi dello Stato. Di più, vi è anche una molto maggiore difficoltà per accertarne il corso, cosicchè l'Ufficio Centrale avrebbe trovato opportuno di stabilire una differenza fra i fondi pubblici ed i fondi dei comuni e delle provincie. In questo stato di cose, dietro anche ad una intelligenza avuta prima della seduta coi Senatori Ceppi e Cataldi, che facevano a un dipresso le stesse osservazioni, l'Ufficio Centrale proporrebbe la formola seguente, salvo a sentire se il Ministro non ha difficoltà ad accettarla.

« Le anticipazioni sopra depositi di fondi pubblici dello Stato o di azioni od obbligazioni da esso garantite, avranno luogo in ragione di quattro quinti del prezzo corrente dei titoli depositati e non mai per somma maggiore di quella effettivamente versata. »

Si è fatta questa riserva ultima perchè vi potrebbero essere azioni private di cui lo Stato avesse garantito un interesse il cui ammontare non fosse ancora completamente versato; per conseguenza per questo non solo bisogna stare al corso della piazza, ma fare quelle deduzioni che si fanno effettivamente nella compra di tali titoli.

In quanto poi alle obbligazioni dei comuni e delle provincie, si sarebbe bensì ammesso il limite dei 4/5, ma questo non obbligatorio dalla operazione, ma semplicemente come un limite massimo, oltre il quale la Banca non potesse andare nelle anticipazioni.

Si sarebbe quindi formulato il relativo inciso nei termini seguenti:

« Le anticipazioni sopra depositi di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e provincie non potranno eccedere i 4/5 del valore realizzabile alla borsa. »

Si sarebbero dunque adottati due sistemi diversi; i quattro quinti si sarebbero resi obbligatori per i fondi pubblici dello Stato e per le azioni ed obbligazioni garantite da esso, ed invece i quattro quinti si sarebbero posti come limite massimo nelle anticipazioni sopra deposito di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni, e dalle provincie.

In questo modo credo che si verrebbe a dare soddisfazione alle giuste osservazioni messe in campo dagli onorevoli Senatori Ceppi e Cataldi e nello stesso tempo si andrebbe anche d'accordo nell'idea dallo stesso Ministro or ora enunciata.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Non intendo ostinarmi nella mia proposta, ma mi sembra che le osservazioni dell'onorevole Relatore confermino sino ad un certo punto le osservazioni da me fatte; veggio

che il Relatore ammette che deve correre una differenza nel modo di misurare le anticipazioni che si fanno sopra titoli e quelle che si compiono sopra recapiti a due firme con deposito di altri valori per tener luogo della terza firma.

Io credo che sia molto prudente lasciare una parte di tale disposizione al regolamento, perchè il regolamento con un atto governativo si può modificare, e ritenere nella legge la parte più inconcussa, quella cioè che riguarda la fissazione del *minimum* del valore; sicchè quello che si è fatto per la garanzia della terza firma, potremo ripeterlo per i titoli che servono di deposito alle anticipazioni.

Le stesse osservazioni possono farsi intorno alla convenienza di stabilire che i titoli non saranno ricevuti ad un prezzo maggiore del prezzo corrente, e mai maggiore della somma versata; ma quanto al fissare il massimo della cifra di anticipazione sopra ciascun titolo, non lo credo assolutamente necessario.

Presento queste osservazioni al Senato, e del resto me ne rimetto alla sua deliberazione.

**Presidente.** La parola sarebbe al Senatore Giovanola, ma io credo che l'onor. Senatore Giovanola non avrà difficoltà che si diano schiarimenti ulteriori su questo punto della questione, cosicchè se egli non ha nulla in contrario, darò la parola prima al Senatore Ceppi e poscia al Relatore.

**Senatore Giovanola.** Se mi permette darò soltanto una spiegazione. Ieri io aveva espresso l'intenzione di parlare sopra il numero quinto di quest'articolo; ma acciò la discussione proceda con ordine, non credo conveniente sollevare una nuova questione prima che siano esaurite quelle che ora sono agitate.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Ceppi.

**Senatore Ceppi.** Ho sentito con piacere che l'Ufficio Centrale si accosta alla mia proposta, che mi rincresce di veder contraddetta dal signor Ministro, e massime per motivi dei quali non so rendermi ragione, non bastandomi poi neppure il rinvio al regolamento della Banca.

Io dichiaro che non sono molto versato nelle specialità della Banca, ma non so comprendere come gli effetti a una o due firme possano venire in paragone cogli effetti pubblici dei quali io intendo unicamente di parlare.

Io ammetto che la Banca possa dire: io non ho più fondi disponibili da anticipare, ma quando anticipa sopra effetti pubblici, io ritengo che debba almeno anticipare una data somma non minore di quella da determinarsi colla legge.

Supponiamo che il corso delle cedole sia di 75, secondo la mia proposta dovrebbe anticipare 60 per cento.

Se succedesse uno scapito nel corso dei fondi pubblici per cui le rendite che dissi al 75, cadessero per cagione d'esempio al 65, in forza del successivo articolo 13 la Banca avrebbe il diritto di domandare che si reintegri il primo deposito.

Ora non si tratta di stabilire, secondo che parmi supponga il signor Ministro, la somma che debba anticipare in fondi pubblici, ma invece che anticipando sopra fondi pubblici debba anticipare la somma che gli viene prefinita dalla legge; e con questo, secondo me, si può andare al riparo delle conseguenze che potrebbero succedere quando da un giorno all'altro si dicesse: io ho benissimo dei fondi da anticipare sopra deposito di fondi pubblici, ma non mi sento di anticipare oltre al 40 per cento; io domando quale sarebbe l'impressione che farebbe nel pubblico ed alla Borsa e sul commercio il sentire che la Banca è sotto l'apprensione di un grande ribasso dei fondi pubblici, al quale essa potrebbe anche involontariamente contribuire con questa sua condotta, epperò dal momento che il Governo fa tanto per la Banca, parmi che potrebbe esigere dalla medesima, che trattandosi di deposito di fondi pubblici non debba dar meno di un tanto per cento stabilito *a priori* con sufficiente larghezza a di lei favore come *minimum*.

Se l'Ufficio Centrale aderisce a questa mia proposta, la quale parte dal principio che lo condusse a preoccuparsi degli interessi del commercio proponendo un *minimum* da imprestarsi sul deposito di sete, io sarò lieto nel vederlo a concorrere nel preoccuparsi con maggior ragione dell'interesse delle finanze.

Io desidererei però che le azioni garantite non si mettenessero a parità con i fondi pubblici che meritano una disposizione speciale.

Se si aggiunge la disposizione che ho proposta, la cosa resta terminata: quando si venga alle azioni che hanno una garanzia dello Stato, le quali, sento, debbono formare oggetto di una proposizione per parte del Senatore Giovanola allora si discuterà; ma intanto mi pare che avendo qui una cosa così importante quale è la tutela del corso dei fondi pubblici conviene fare una disposizione separata, che è contenuta nello scritto che ho fatto passare al banco della Presidenza.

Per ciò che concerne poi i prestiti dei Comuni, proporrei se ne facesse un numero a parte, che diventerebbe il terzo, perchè questi titoli non hanno un corso quotato alla Borsa, ove non si conosce quasi neppure quello dei titoli dei Comuni di Torino e Genova, per cui si possa stabilire il loro giusto valore. Può dipendere dalla Banca il riconoscere, secondo il bilancio particolare del Comune, od altre circostanze, se possano essere titoli convenienti ad ammettersi come garanzia per anticipazioni ed in quale misura della quale converrebbe forse invece stabilire un *maximum* da non eccedersi nelle anticipazioni, ma ciò tutto separatamente dai fondi pubblici.

Qualora l'Ufficio Centrale persistesse nel comprendere nella stessa disposizione le azioni garantite dallo Stato non farei difficoltà, ma mi pare che si potrebbe più convenientemente trattare nel N. 2 solo dei fondi pubblici.

Se l'Ufficio Centrale aderisce, pregherei il signor Presidente di dare lettura della mia proposta.

Del resto io mi presto facilmente a conciliazione anche sulla collocazione della sostanza della mia proposta, purchè ottenga che le anticipazioni sopra depositi di fondi pubblici debbano avere un *minimum* stabilito, nè si possa prestare meno di questa somma la quale ha tutte le cautele, in primo luogo del quinto, poi del dieci per cento, che si può chiedere in aggiunta di guarentigia qualora succeda un ribasso straordinario, quasi impossibile, nel corso dei tre mesi per cui durano queste anticipazioni.

**Presidente.** Ritenendo che ciò possa chiarire la discussione, dò lettura dell'aggiunta proposta dal Senatore Ceppi, il quale vorrebbe che dopo le parole del numero 2: « Di titoli di rendita del Debito Pubblico della Stato, » si aggiunga: « in ragione del valore dei quattro quinti ragguagliato al corso del giorno anteriore a quello in cui sarà fatta l'anticipazione, la quale in ogni evento non potrà eccedere il valore nominale. »

Secondo la proposta dello stesso Senatore Ceppi si verrebbe a formare un numero colla disposizione:

« Di titoli di prestito regolarmente emessi da comuni e dalle provincie. »

Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Non ho potuto consultare l'Ufficio Centrale, ma a quanto parmi esso non avrebbe difficoltà di concorrere nella mia opinione che la proposta cioè sia accettabile.

Farò un'osservazione per dimostrare come sia conveniente, anzi necessario che venga determinato nella legge l'ammontare per il quale la Banca possa fare anticipazioni sopra depositi di fondi pubblici.

Se noi non lo mettiamo nella legge, nell'opinione pubblica rimarrà l'idea che la Banca, ribassando o rialzando l'ammontare delle anticipazioni che fa, possa fare una privata speculazione.

Suppongasì in fatti che oggi, per esempio, la Banca su fondi pubblici dia anticipazioni del 70 per cento e che domani improvvisamente si metta a dare solamente il 60, nell'opinione pubblica ci sarà l'idea che la Banca voglia influire sul corso dei fondi pubblici per farli ribassare, o forse indirettamente promuovere una speculazione sul corso dei fondi pubblici stessi. Quindi a mio credere è indispensabile che il pubblico venga accertato che questa manovra è assolutamente impedita alla Banca, la quale non deve poter fare anticipazioni che in una proporzione determinata nello statuto della Banca medesima.

Per questi motivi io credo che la proposta del Senatore Ceppi, che è presso a poco identica a quella che io avevo fatto a nome della maggior parte dell'Ufficio Centrale, si debba accettare. Quanto poi al collocarla in un articolo piuttosto che in un altro, lascio giudice il proponente ed il Senato. Ma ciò su che insisto si è che questa limitazione debba essere posta nello statuto, senza di che si potrebbe lasciar supporre che la

Banca potesse con rialzare o ribassare l'ammontare delle anticipazioni influire sul corso dei fondi pubblici, e dar luogo a speculazioni di borsa sui fondi medesimi.

**Presidente.** La maggioranza dell'Ufficio Centrale dunque aderisce?

Senatore **Galvagno**. Domando la parola per uno schiarimento circa il modo con cui aderisce l'Ufficio. Io vorrei pregare l'onorevole Senatore Ceppi di dirmi se non gli sarebbe indifferente che la sua aggiunta venisse collocata in fine dell'articolo 10 che contiene disposizioni destinate a fissare il valore di titoli che si ricevono dalla Banca.

**Presidente.** Se è una semplice questione di collocamento, mi pare che si possa rimandarla dopo che si sarà votato sulla sostanza dell'aggiunta proposta dal Senatore Ceppi.

Senatore **Galvagno**. Ma nel modo in cui è concepito il n. 2 non potrebbe più venir dopo.

**Presidente.** Si può votare il n. 2 con riserva. Permette il Senatore Audiffredi, a cui toccherebbe la parola, che il Senatore Ceppi dia schiarimenti?

(Il Senatore Audiffredi assente.)

Senatore **Ceppi**. La mia proposta non è un emendamento, è un'aggiunta; se si vuole stabilire un'alinea all'art. 10 nei termini che si riferiscano solo alle anticipazioni, io non ho difficoltà.

**Presidente.** Ella non ha difficoltà che si rimandi all'art. 10; dunque quando si metterà ai voti l'aggiunta, si farà la riserva del collocamento; allora poi dimanderò anche all'Ufficio Centrale se vi ha qualche differenza d'opinione.

La parola ora è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Mi rincresce che l'Ufficio Centrale si sia spiegato; io aveva alcune considerazioni a fare contro alla proposta del Senatore Ceppi; egli ha l'intenzione di sostenere il valore dei fondi pubblici, ma a petto di quest'interesse ve ne ha un altro, che io credo egualmente importante, ed è quello che al commercio in date circostanze pei concorrenti che affluiscono alla Banca a chiedere prestiti, possano mancare i soccorsi che gli sono necessari. Ora noi vediamo che v'hanno frequenti casi in cui la Banca ricusa di fare anticipazioni, e vi ha persone cui per la stretta loro posizione non sarebbe utile ricorrere a privati, e sarebbe meglio essere sicuri che la Banca verrà in loro soccorso.

Quando la Banca ha troppe domande, sicuramente deve restringere le offerte, perciò dico sinceramente che io non avrei niente in contrario che la cosa stesse qual è proposta nel progetto di legge, che cioè non fosse adottata la clausola richiesta dall'onorevole Senatore Ceppi, e che fu pure accettata dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Pareto**. L'idea che ha suggerito al Senatore Ceppi l'emendamento che propone è per impedire

che la Banca influisca sul credito pubblico; dalla istessa idea è partito il Senatore Farina, ma ambedue hanno messo un limite del minimo.

Io proporrei invece un limite del minimo e del massimo, perchè il solo proporre un limite minimo...

Voci. Non c'è.

**Senatore Pareto.** Ma mi pare che sia detto non meno...

**Presidente.** Ritenga la proposta testuale del signor Senatore Ceppi, e se mi permette la rileggo; essa dice:

« In ragione del valore dei quattro quinti dei titoli depositati ragnagliati al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta la anticipazione. »

**Senatore Pareto.** Io aveva inteso non meno dei 4 quinti, ed allora stava la mia osservazione; ora però la ritiro.

**Presidente.** Se altri non domanda la parola, ritenendo l'aggiunta del Senatore Ceppi come appoggiata, poichè vi aderisce anche l'Ufficio Centrale, la porrò ai voti.

Ma prima interrogherò di nuovo l'Ufficio Centrale per sapere se c'è una proposta formale di collocamento di quest'aggiunta all'articolo 10, invece che al num. 2 dell'art. 3.

Voci. Fa lo stesso.

**Presidente.** Siccome si è enunciata questa idea, bisogna ch'io sappia qual è l'opinione dell'Ufficio. Il Senatore Ceppi non fa difficoltà a che l'aggiunta da lui proposta sia collocata più sotto all'articolo 10 che all'articolo 3; tuttavia è bene che l'Ufficio Centrale dia una determinata risoluzione, se cioè si contenta che stia qui, oppure intenda che sia rimandata all'articolo 10.

**Senatore Farina, Relatore.** Io inclinerei a metterla piuttosto all'art. 3 che al 10; ma la maggioranza dell'Ufficio pare che inclini piuttosto ad inserirla nell'articolo 10.

**Senatore Cataldi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cataldi.

**Senatore Cataldi.** Io sono d'opinione che tale aggiunta debba essere posta in questo articolo lasciando sussistere l'altra consimile disposizione all'art. 10. Interessa che si provveda in un articolo che nell'altro, tanto più che diverso potrebbe essere il modo di calcolare i diversi titoli depositati e quelli dati semplicemente in garanzia come all'art. 10. Del resto mi rimetto al Senato.

**Presidente.** Trattandosi di interrogare il voto del Senato è d'uopo che la cosa sia chiarita.

**Senatore Galvagno.** Domando la parola per uno schiarimento.

**Presidente.** La parola è al Senatore Galvagno.

**Senatore Galvagno.** Mi si fa osservare, ed io ripeto questa osservazione perchè la trovo giusta, che l'art. 10 non parla che degli effetti rimessi allo sconto e che nel num. 2 dell'art. 3 si tratta di operazioni di

versa, cioè di anticipazioni. Dunque io aderisco, ed anche i miei colleghi consentono a che quell'aggiunta venga collocata al num. 2 dell'art. 3.

**Presidente.** Dunque io rileggerò la proposta del Senatore Ceppi per metterla ai voti.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Io credo che l'onorevole Senatore Galvagno, mio amico, abbia preso abbaglio in quanto all'importanza dell'art. 10, il quale non parla solamente di recapiti da ammettersi allo sconto. Coincidenza è vero con queste parole, ma se il Senato ha la bontà di leggere i due ultimi capoversi di quello stesso articolo troverà che si dice pure: « Le azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito sono trasferiti alla Banca nelle debite forme. Tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata. »

Non voglio con ciò dire che i casi, di cui parla l'articolo 10, siano identici a quelli di cui trattiamo, ma che parlando l'art. 10 di avariate condizioni, che possono e debbono avere così i titoli ammessi allo sconto, come quelli dati in garanzia, si può in quel medesimo articolo forse più convenientemente collocare la proposta aggiunta, che è una delle condizioni di estimazione del valore dei titoli di rendita che si ricevono in deposito per anticipazioni.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Le operazioni contemplate nell'art. 10 e quelle contenute nell'art. 3 sono essenzialmente diverse.

Nell'uno di detti articoli si parla dell'anticipazione che si fa sovra deposito; nell'altro si parla del titolo che si dà in garanzia oltre una cambiale semplicemente a due firme. Dunque l'una cosa è diversa dall'altra.

Nell'articolo 10 oltre il deposito in garanzia dei titoli che sono nell'articolo stesso annoverati, vi è la garanzia delle due firme della cambiale; invece nelle operazioni sovra depositi non vi è di garanzia che il deposito stesso, oltre l'obbligazione del solo deponente che correda il deposito della dichiarazione che pagherà in scadenza la somma somministrata, non vi è altra garanzia che il deposito materiale che fa di quel titolo.

Come vede dunque il Senato le operazioni sono interamente diverse. Non dico che non si possa assolutamente inserire nell'articolo 10 questa aggiunta, ma è certo che questa per seguire l'ordine della materia è meglio collocata nell'art. 3.

Voci. Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Rileggo l'aggiunta proposta dal Senatore Ceppi, il quale al numero 2 dell'articolo 3 dopo le parole: « Di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato » vorrebbe si aggiungesse: « in ragione

del valore dei quattro quinti dei titoli depositati, ragguagliato al corso medio del giorno anteriore a quello in cui sarà fatta l'anticipazione, la quale in ogni evento non potrà eccedere il valore nominale. »

Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Resterebbe ancora la seconda parte.

**Presidente.** Ora verrebbe l'ultima parte del numero 2 dell'articolo 3 che, in seguito dell'approvazione dell'aggiunta del Senatore Ceppi, dovrebbe prendere il numero 3.

Essa è così concepita :

« Di titoli di prestiti regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie... »

Senatore **Farina, Relatore.** Su questa parte dell'articolo vi sarebbe anche un'aggiunta che proporrebbe l'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Questa aggiunta non venne ancor trasmessa al banco della Presidenza; abbia perciò la bontà di mandarla, perchè se ne possa tener conto.

(Il Senatore Farina fa passare al banco della Presidenza la proposta dell'Ufficio Centrale.)

L'Ufficio Centrale propone che l'ultima parte del numero 2, il quale, come avvertii in seguito all'aggiunta del Senatore Ceppi, vorrebbe collocarsi a parte, sia così concepita :

« 3. Di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie. Le anticipazioni sopra deposito di titoli di prestito regolarmente emessi da comuni e provincie, non potranno eccedere i quattro quinti del valore realizzabile alla Borsa. »

Senatore **Farina, Relatore.** Se mi permette darò una spiegazione.

Come ho detto or ora, là si è messo un limite fisso, qui si mette un limite massimo, lasciando poi alla prudenza degli amministratori della Banca di vedere se deve giungere fino a quel limite, o se pure la prudenza consiglia di tenersi alquanto più indietro.

Questa riserva è suggerita dalle circostanze nelle quali versano alcuni comuni e provincie dello Stato ed inoltre da un'altra circostanza, che è quella che il corso delle loro obbligazioni è difficilmente quotato alla Borsa, per cui molte volte si sta mesi senza che si conosca il corso legale delle obbligazioni di questi corpi morali; per conseguenza si è creduto opportuno di non obbligare la Banca a fornire anticipazioni in una proporzione certa e determinata, perchè è difficilissimo determinarla, ma fissare soltanto un limite massimo che non possa dalla Banca essere ecceduto, lasciando ad essa poi, al disotto di questo limite massimo, una certa latitudine, affinchè abbia campo di apprezzare le circostanze nelle quali l'effetto che le viene presentato pel deposito si trovi nella pubblica estimazione.

**Presidente.** Leggerò nuovamente il numero 3, se-

condo la nuova redazione proposta dall'Ufficio Centrale (V. sopra).

Senatore **Farina, Relatore.** Si potrebbe dire di questi titoli.

Senatore **Stara.** Dei titoli sovraccennati.

**Presidente.** Prego il signor Relatore di dirmi se intende che si dica di questi titoli o dei titoli sovrannunciati.

Senatore **Farina, Relatore.** Come vuole; può dire di questi titoli.

**Presidente.** Rileggerò l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale colla modificazione testè combinata.

« 3. Di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie.

» Le anticipazioni sopra deposito di questi titoli, non potranno eccedere i quattro quinti del valore realizzabile alla Borsa. »

Metto ai voti, se non si domanda altrimenti la parola, questo numero 3.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima di passare oltre alla discussione, credo bene di dar lettura di un emendamento proposto dal Senatore Martinengo, il quale dovrebbe prender posto alla fine di questo articolo; poi darò la parola al signor Senatore Giovanola.

Il Senatore Martinengo propone che in fine di questo articolo si ponga la seguente disposizione:

« La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete grezze, o lavorate, o trame. »

Interrogo il Senato per vedere se questo emendamento è appoggiato.

Senatore **Martinengo G.** Non è un nuovo emendamento, è semplicemente la proposta del Senatore Cataldi rimasta in sospenso nella discussione di ieri.

**Presidente.** Faccio osservare al signor Senatore Martinengo che interrogato da me il signor Senatore Cataldi in proposito, ha dichiarato che non intendeva d'insistere sulla proposta di ieri.

Il signor Senatore Martinengo, avendo ripreso per proprio conto la proposta Cataldi, lo debbo perciò interpellare il Senato per vedere se intende appoggiarla.

Senatore **Martinengo G.** Se mi permette, farò osservare che il signor Ministro aveva già ripresa la discussione su quest'oggetto, per cui io ho pensato di dar prima spiegazioni al Senato, credendo che ne fosse continuata la discussione. Se però l'onorevole signor Presidente intende che sia prima constatato se è appoggiato l'emendamento, io mi sottopongo anche a ciò.

**Presidente.** Io non posso aprire una discussione sopra un emendamento od un'aggiunta senza vedere prima, a termini del Regolamento, se sia appoggiato.

Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Martinengo, che costituisce un'aggiunta all'articolo 3.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Ha ora la parola il Senatore Giovanola.

**Senatore Giovanola.** Io non intendo parlare sulla questione che occupa attualmente il Senato, ma se vuole che io parli, parlerò.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Non intende parlar sulla questione delle anticipazioni sui depositi di sete?

**Senatore Giovanola.** Io non intendo parlare sopra tale questione, bensì sopra un altro punto che ho già enunciato.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Allora ho il dovere di rispondere all'onorevole Senatore Martinengo, come avevo promesso di fare, se la discussione non ci avesse sviati.

Ebbene, io dichiaro al Senato che non potrei acconsentire che nel novero delle operazioni ordinarie della Banca si collocassero le anticipazioni sulle sete. Credo che le poche considerazioni da me ieri esposte al Senato, e quelle degli onorevoli Galvagno e De' Gori, alle quali penso che aderiscano gli altri componenti l'Ufficio Centrale, abbiano fatto chiaro, che il deposito di merci è cosa intrinsecamente ripugnante alle attribuzioni di una gran Banca, di una Banca quale è questa che noi eleviamo tanto al di sopra di quella che è attualmente, e che mettere tale deposito o pignorazione fra le operazioni ordinarie è un contrariare il suo vero carattere.

Se noi abbiamo accettato una transazione in questo senso, che si permettesse per alcun altro tempo l'anticipazione sopra deposito di sete, ciò unicamente fu fatto per una considerazione alle attuali abitudini, unicamente perchè non ci sia un passaggio troppo sensibile dalla vecchia Banca alla nuova, e anche per dar tempo al sorgere d'istituzioni proprie per i depositi e il magazzino delle sete.

Dunque dicevo che aveva dapprincipio interamente rifiutato di ammettere il deposito delle sete, ma che per le addotte considerazioni aveva in seguito accettato di ammetterla fra le disposizioni transitorie; anche perchè si era caduto d'accordo d'introdurre in esse qualche altra eccezione anche temporanea e condizionata.

Ripeto, discuteremo sul limite che debba mettersi a questa eccezione, ma non credo che la si possa ammettere fra le operazioni ordinarie della Banca.

Credo che il Senato abbia inteso abbastanza da me e dagli altri intorno a ciò, perchè si abbia a ritornare sull'argomento. Se si persiste in quest'idea io non posso che protestare col mio silenzio.

**Presidente.** Prego il signor Senatore Martinengo di dirmi se persiste nella sua proposta.

**Senatore Martinengo G.** Io insisto nella mia opinione, e nel desiderio che il Senato si esprima su questo argomento. Credo che le osservazioni del signor Ministro possano essere soggette a qualche modifica-

zione. Noi non facciamo una Banca di nuova creazione; noi non facciamo se non che consolidare un privilegio già esistente nelle due Banche, di cui ora avviene la fusione, e per conseguenza credo sia già un vistoso guadagno per queste due Banche, lo estenderle a tutto lo Stato, e attribuir loro concessioni assolutamente eccezionali.

Se queste Banche subissero anche una qualche modificazione alla loro forma primitiva, assoluta, e nel senso scientifico, io credo certamente non avrebbero danno ed al paese ne deriverebbe vantaggio grandissimo continuando in quelle abitudini che ha avuto finora il suo commercio, le quali non occasionarono lo verun pregiudizio. Lo stesso onorevole signor Ministro vi ha detto che era da togliersi questa transizione troppo sensibile, troppo subitanea, e che per conseguenza sarebbe desiderabile che vi esistessero almeno in via transitoria.

Il Senato vedrà nella sua saviezza quale peso debba dare a questi riflessi e massimamente e più di tutto a quello di fare cosa utile al paese, adottando la continuazione di un sussidio che tanto riesce utile al commercio.

**Presidente.** La parola spetta al signor Senatore Audiffredi.

**Senatore Audiffredi.** Io avevo domandato la parola per far presente, come al riguardo noi abbiamo l'esperienza, la quale ci ha dimostrato di quale e quanta utilità sia stata la facoltà di far anticipazioni sui depositi delle sete, e come essa abbia procurato ai filandieri di provincia i capitali necessari per dare il maggior sviluppo ad una merce preziosissima, che è una delle principali risorse d'Italia.

Io non dico sicuramente che queste anticipazioni per depositi di sete si debbano estendere a tutte le parti del Regno; sta nel giudizio della Banca di restringerle ai luoghi ove crederà poterne trarre il maggior utile.

È però fatto costante che tale disposizione a Torino, e credo anche a Genova, a Milano, a Cremona ha prodotto grandi vantaggi e profitti ingenti.

Io credo che ammettendola fra le operazioni della nuova Banca noi promuoveremo anche l'agricoltura, che tutti desideriamo vedere al suo maggiore possibile perfezionamento.

Quale merce più preziosa vi ha che la seta, che ha piccolo volume e gran valore, che non si deteriora mai, che è facilmente realizzabile? E colle cautele che ha prescritte l'Ufficio Centrale che il depositante, qualora la merce si degradasse di valore, sarebbe obbligato di rimborsare ogni anticipazione, mi pare non vi sia alcun pericolo. Io me ne appello ai banchieri, agli amministratori di Banche che abbiamo in Parlamento, mi appello ai signori Senatori Cotta e Bolmida, se mai il deposito di sete abbia portato incaglio, difficoltà alle operazioni della Banca. Perciò io credo che sarebbe bene che questa operazione fosse ammeasa fra quelle ordinarie della Banca.

Non posso poi tacere che se tale facoltà non fosse accordata, potrebbero derivarne scissure e generare malcontento nel pubblico che vedrebbe senza dubbio con rincrescimento tolta al paese una agevolezza tanto necessaria agli interessi del commercio e della agricoltura.

Senatore Cotta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cotta. Io mi sono astenuto fin qui dal parlare sopra una questione che aveva già avuto luogo nel seno dell'Ufficio Centrale ed in presenza dell'onorevole signor Ministro, poichè allora fu stabilito, con adesione sua, che all'articolo 67 si sarebbe ammessa la facoltà di fare anticipazioni sulle sete, e ciò in via di transazione, e si passò oltre per il momento.

Ora però, le ultime parole dette dall'onorevole signor Ministro esprimendo in certa maniera che coll'articolo 67 si permetterebbe quest'operazione per rendere più agevole la transizione di uno stato di cose che aveva già qualche abitudine in Piemonte, con quello che si vorrebbe stabilire colla nuova Banca, io non posso a meno di insistere perchè si comprenda fra le operazioni della Banca, anche quella delle anticipazioni sui depositi delle sete. E mi sarà facile il dimostrarne non solamente l'utilità, ma dirò di più, la necessità.

Bisogna riportarsi a quanto si faceva in Piemonte 10 anni fa, prima che la Banca fosse incaricata di questa operazione.

I filandieri delle provincie ed anche i commissionieri della piazza di Torino, che ricevevano molte di queste sete in deposito, giunto il tempo del raccolto, non potendo che difficilmente radunare i fondi necessari per pagare tutto il raccolto della galletta, che si soddisfa sempre a pronti contanti, ricorrevano alle piazze di Lione, Saint-Etienne, e alle piazze di deposito lungo il Reno; ma per questo scopo dovevano spedire colà le sete che si avevano in magazzino.

È vero che non si vendevano, si spedivano solo nei depositi, ma il negoziante alienava in certa maniera la disposizione della sua merce, rimettendola alla buona fede dei destinatari, e per lo più finivano per venderla in epoca meno opportuna, ed in quei momenti in cui avrebbe convenuto di comperare anzichè vendere. Oltre di questo i cambi nell'epoca di queste filande diminuivano dell'uno e più per cento, e delle cambiali per Francia a 3 mesi non si faceva più del 98, mentre esso lungo l'anno si sosteneva al 99 o 99  $\frac{1}{4}$ , di maniera che tutte queste cose ridondavano a gran danno di tutto il paese.

L'istituzione della Banca ha diminuito un poco gli inconvenienti che dovevano soffrire tanto le antiche provincie, come le altre della Lombardia, ove il raccolto delle gallette forma una produzione molto importante, ma tuttavia per potere avere sovvenzioni, bisognava quirsì tre negozianti per le tre firme da presentarsi per lo sconto.

Questa era una cosa molto pericolosa e molto spia-

cevole per tanti che dovevano concertarsi e rendersi solidarii di case che non avevano tutte la medesima solidità.

Ed infatti abbiamo veduto pochi anni sono la fallita di più Banche, che si prestavano vicendevolmente la firma, onde riunire le tre richieste per lo sconto, ed il servizio ricevuto da una di esse obbligava a renderlo a richiesta dell'altra.

Si è quindi riconosciuta la necessità che vi fosse un deposito, che facesse delle anticipazioni sulle sete.

Ora io domando se si creda che la Banca possa esimersi dal prestarsi a fare anticipazioni sulle sete, sul pretesto che sarà affare di altri stabilimenti di credito che esistono nelle diverse piazze tanto di Torino che di altre città d'Italia.

Questi stabilimenti di credito difficilmente potranno supplire ai 15 o 20 milioni che occorrono all'epoca del raccolto, massime quando si prevede che il raccolto non possa riuscire molto appagante e vi siano molte rimanenze vecchie, le quali si desiderino di conservare per disporne a momento più opportuno, senza bisogno di venderle a vile prezzo colla previdenza di un rialzo per il probabile maggior prezzo della galletta; e ciò evidentemente ridonderebbe a danno di tutto il paese.

Ma di più osservo che questi stabilimenti di credito, di cui non tutti si incaricherebbero di fare anticipazioni sulle sete, per cui occorre avere magazzini e fattorini appropriati, non avendo l'esclusività, non potrebbero contare su di un dato concorso di depositi per tali anticipazioni e non potrebbero sopperire a queste spese senza aggravarne le condizioni. Domando inoltre se cotali stabilimenti, che s'intende instituirsi per servire il pubblico, a tale riguardo si possano avere la stessa confidenza della Banca nazionale, e se in vista di qualche loro speculazione al momento del raccolto, od in altra circostanza, non potrebbero favorire più o meno un rialzo od un ribasso di quest'articolo, sia col restringere i fondi a tal uopo, sia coll'aggravarne l'interesse o le condizioni. Ed io domando quale danno ne soffrirebbe il pubblico, e se si può dare una simile leva all'interesse proprio contro l'interesse generale.

All'incontro se fra le operazioni della Banca bavi eziandio quella di tali anticipazioni, queste si accorderanno con imparzialità e nella vista del solo bene generale, come si fece finora.

Ora, io domanderei, come mai, trattandosi di una cosa di tanta utilità per il pubblico, si debba avere riguardo ad un punto teorico, che le anticipazioni sulla seta non siano confacenti ad una Banca di circolazione e deroghino alla sua dignità, massime quando non è il caso di autorizzarla a fare tali anticipazioni su merci in generale, ma sulle sete. L'esercizio delle zecche potrebbe avervi già qualche analogia, e se non si mette limite fisso nelle attribuzioni, si darebbe luogo a induzioni che potrebbero fare introdurre altre merci, che non avessero la medesima importanza della seta, e mo-

tivare poi l'esclusione anche di questa ragione di inconvenienti che essa non presenta, sia perchè non si accettano che a un terzo meno del corso della giornata e non si è mai dato caso di una riduzione di un terzo sui prezzi dell'articolo delle sete nel periodo di 3 mesi, di modo che si ha una guarentigia assoluta nel fare quest'operazione, nè mai fu caso di dover subire la menoma perdita.

Non richiedesi per ciò che tre o quattro magazzini, e tre o quattro fattorini, spese queste che non possono aggravare la Banca in paragone dell'utile pubblico e della quasi necessità pel paese di poter profittare di questi prestiti che contribuiscono a sostenere i prezzi della gualletta. Onde io non credo che si debba sacrificare ad un'idea astratta, ad un principio teorico un oggetto di tanta importanza ed utilità del paese, quale si è l'attribuire alla Banca la facoltà di far anticipazioni sulle sete.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Mi pare necessario che io ritorni sul mio discorso per togliere qualche apprensione che il Senato ha forse potuto concepire. Sarebbe cosa veramente strana se io mettessi in dubbio l'utilità delle anticipazioni sulla seta.

Non è questo che io diceva, poichè è certamente cosa prudente e savia il fornire i mezzi affinchè la seta, questa importantissima produzione nazionale, abbia modo di procurarsi delle anticipazioni: lo non nego questo fatto che è incontestabile; quello che io intendeva di dire, è che noi con la legge presente approviamo un'istituzione per 36 anni, e che una Banca che si eleva all'altezza a cui si eleverà la Banca d'Italia, non deve per principio (e ciò lo riconoscono tutti) fare anticipazioni sopra merci, perchè simili pignorazioni significano anticipazioni sopra un valore incerto, sopra un valore che non si trasforma in numerario così puntualmente e così esattamente come gli altri valori, sopra un valore che può andare soggetto a pericoli ed inconvenienti non piccoli.

Una grande Banca non deve rivolgersi a certe particolari speculazioni, per quanto possano essere utili, ma deve occuparsi delle operazioni che sono proprie dell'istituzione. Una gran Banca deve generalmente occuparsi dello *sconto*; questa è la sua principalissima destinazione; se troppo si getta in operazioni estranee all'indole dell'istituzione, la Banca non potrà a meno di trasandare le operazioni assai più gravi a cui i veri bisogni del commercio la chiamano.

Non si tratta adunque di togliere i depositi su sete che si fanno al presente, ma si pensa di provvedere all'avvenire, giacchè sarebbe gran male per il nostro paese, se nei trenta e più anni concessi alla Banca non sorgessero magazzini generali, banchi seta, depositi generali e altre istituzioni speciali che facciano colla medesima utilità quello che fa ora la Banca nazionale.

Ed è appunto in previsione di tali istituzioni e per non precludere loro la possibilità di sorgere, che non

mi pareva opportuno mettere il deposito sulle sete fra le attribuzioni ordinarie. Mi sembrava che bastasse stabilire un termine a sufficienza grande, facoltà a sufficienza larghe, perchè tutta quella utilità che produce l'anticipazione sulle sete non sia perduta un momento solo.

Dunque dicevo, che non intendo menomamente mettere in dubbio l'utilità delle anticipazioni sulle sete. Il voler evitare il passaggio di cui parlava l'onorevole Senatore Cotta non era nel senso che esso intendeva; era nel senso di procurare il ritorno della Banca alle sue più vere istituzioni; era la transizione da questo periodo a quello in cui istituzioni più opportune possono sorgere.

S'intendeva perciò ritardare di tanto questa transizione di quanto potesse essere necessario per non recar danno al commercio.

Questo è nelle mie intenzioni, e questo è il senso delle disposizioni transitorie; epperò rinnovo la preghiera che il Senato lasci quali sono le attribuzioni ordinarie, e per ciò che è cautela degli interessi attuali si riservi di guardarli a tempo opportuno. Vedrà il Senato come io stesso desidero che non succeda il minimo danno, e che io stesso in quelle disposizioni mi adopererò perchè la cosa riesca secondo il desiderio degli interessati.

Senatore **Cataldi.** Accennerò solamente che quasi tutte le Camere di commercio si sono mostrate favorevoli a questa facoltà da accordarsi alla Banca.

Senatore **Di Revel.** Io oserei pregare il signor Ministro a non insistere a fare una scissura in questa questione.

Egli evidentemente vuole e desidera che le sete trovino a collocarsi in deposito per avere danaro; solamente egli fa una questione di teoria, più che di pratica.

Che sia collocato in questo sito od in un altro è una facoltà che si concede alla Banca; intendiamoci, *facoltà* perchè dice *può*: non è dunque obbligatoria questa operazione. Quindi, ove la Banca credesse che tale operazione non sia più di convenienza, può limitarla, può ritardarla, può in sostanza fare quello che è del suo maggior interesse, che è l'interesse generale.

Parmi che egli tema, che se si concede tal facoltà in modo permanente alla Banca, questa possa fare sì che altre istituzioni di credito trovino difficoltà a stabilirsi.

Io non avrei questo timore. Io credo che, ove si stabiliscano istituzioni di credito di questa natura facilmente potrebbero le medesime fare concorrenza alla Banca, mentre a vece di non prestare che su di un valore ridotto com'è quello su cui presta la Banca, cioè al disotto del reale, prestassero a maggior termine, a minor prezzo od a condizioni migliori, io credo, ripeto, faranno al certo concorrenza alla Banca.

Del resto, diceva il signor Ministro, che scopo della istituzione della Banca è precisamente lo sconto; e

questo è vero, ma noi vediamo che può anche fare anticipazioni sovra depositi di effetti di fondi dello Stato, e di altri titoli di varia natura. Dunque non è solamente questo lo scopo della Banca, ma sibbene di venire in soccorso di tutto il commercio e di tutte le industrie.

Quindi trattandosi di un'industria così potente, così interessante, e ora più che mai bisognosa del soccorso dello Stato e della Banca nelle condizioni in cui trovasi, io credo che porre tale disposizione fra le transitorie potrebbe ingenerare l'idea che realmente si abbia in vista di fare sì che la Banca si astenga in modo assoluto dal fare queste anticipazioni.

La Banca nazionale colle sue succursali già l'estese in molte provincie, che perciò di questa facoltà sono in possesso.

Cbi ha dato l'incentivo alla Banca di fare simili operazioni si fu il Governo stesso che quando si trovava in condizioni finanziarie molto propizie, imprestava danaro al commercio su deposito di seta; il Governo non ebbe mai allora a soffrire alcun danno ed anzi vi ebbe un interesse.

La cosa esiste, si tratta di combinare insieme l'interesse di due Banche che hanno condizioni proprie di esistenza. Io non credo perciò che per far valere un principio teoretico, astratto, plausibilissimo, ma che nella pratica può aver un'influenza nell'opinione del commercio, convenga di insistere a promuovere un voto al riguardo.

Verranno più tardi altre questioni di maggior importanza, di maggior valore, per promuovere un voto speciale, ma su questa non mi pare conveniente che il Ministero insista.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha già parlato due volte sulla stessa questione.

Senatore **Audiffredi**. È per spiegare alcune cose rimaste oscure.

**Presidente**. Ripeto che già parlò due volte; perciò non posso più accordarle la parola; ma debbo darla al Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola**. Alle savissime osservazioni fatte dall'onorevole conte di Revel, io mi permetto di soggiungere, che tutti i paesi del mondo commerciale quando hanno fondato le loro istituzioni di credito che oggi fanno così buona prova, hanno consultato le proprie convenienze e gli speciali interessi di ciascuno.

E tanto ciò è vero che non v'ha una Banca, la quale si somigli perfettamente alle altre.

Prego il Senato di notare che noi non facciamo già una Banca inglese, nè tedesca, nè plandese, ma bensì una Banca italiana. È naturale quindi e logico, che da noi si contempi la seta. Basta nominare la seta, per dire una ricchezza italiana. La seta è produzione importantissima del nostro suolo; è per noi fonte larghissima di lavoro, è oggetto di vasto commercio. La

seta è per l'Italia, agricoltura, industria e commercio. E veramente confesso che quando ho letto questa legge, mi sono sentito una specie di sorpresa, in vedere come il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale ha per suo mandato di promuovere questi fattori della fortuna pubblica, abbia messo la seta al bando dai forzieri della Banca. Parmi che il signor Ministro non potrebbe avere scrupolo di ammettere fra le operazioni normali della Banca italiana, le anticipazioni sopra il deposito della seta, le quali mentre sono di grandissima utilità per la nazione, non pregiudicano punto il buon andamento della Banca.

Senatore **Ricotti**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Ricotti**. Parmi dovermi aggiungere qualche cosa a quelle dette opportunamente dai Senatori preopinanti. Io credo che le difficoltà che l'onorevole signor Ministro opponeva alla proposta fatta dall'onorevole Martinengo, essenzialmente si possano ridurre a queste due: 1. quanto capitale voi togliete alla Banca Nazionale col deposito delle sete, d'altrimenti voi diminuite il capitale destinato allo sconto. L'altra difficoltà, che sostanzialmente opponeva il signor Ministro, era questa: Sottratteranno altri stabilimenti che più peculiarmente si occupavano del deposito delle sete, ed è appunto per favorire l'istituzione di cotesti stabilimenti che io accetto la disposizione transitoria dell'art. 67.

Mi sembra che queste due fossero essenzialmente le basi su cui l'onorevole signor Ministro fondava le sue opposizioni.

Mi dispiace, ma in nessuno di questi punti io posso andar d'accordo con lui. Comincio dal primo. Io quanto ad esso mi sembra che sia stata mossa quasi una questione di parole. Essenzialmente quando la Banca non fosse autorizzata (perchè, badi bene il Senato che si tratta solo di autorizzarla, non di obbligarla) ad anticipare danaro sul deposito sete, che cosa succederebbe? Ritornerrebbe a succedere il fatto che, siccome molto opportunamente accennava l'onorevole Senatore Cotta, avveniva prima dell'istituzione della Banca Nazionale, e prima che essa facesse anticipazioni su depositi di sete; cioè, tre detentori di sete si unirebbero e getterebbero delle cambiali l'uno sull'altro, mutuamente accettate, per presentarle sotto forma di sconto alla Banca Nazionale. Quindi quel medesimo capitale, che la Banca non destinerebbe ad anticipazioni per deposito delle sete, lo dovrebbe destinare, a modo di sconto, in favore dei detentori di queste. Senonchè occorrerebbe questa differenza, sulla quale prego il Senato a far attenzione, che mentre col deposito delle sete la cosa succederebbe molto apertamente, molto lealmente, molto, direi, onestamente, si dovrebbe invece ricorrere ad una finzione legale, ad una finzione commerciale, la quale presenterebbe tutti gli inconvenienti che il Senatore Cotta additava.

Dunque l'opposizione fatta dall'onorevole signor Ministro, per questo riguardo, non sta; perchè il medesimo capitale che la Banca destinerebbe per anticipazioni sul

deposito delle sete, verrebbe destinato presso a poco al medesimo oggetto in modo di sconto, una sotto una forma meno conveniente.

Veniamo alla seconda opposizione che il signor Ministro faceva. Egli diceva: altri istituti di credito sorgono, e questi istituti di credito si occuperanno specialmente del deposito delle sete. Ebbene! mi rincresce molto il dirlo; ma io ho poca fiducia che cotesti istituti sorgano così facilmente e così vastamente da poter supplire al bisogno. Convieni che il Senato avverta alle condizioni speciali in cui versano i depositi di sete. Essi non si fanno durante tutto l'anno, ma si fanno solo in un breve periodo dell'anno. Se voi domandate ad uno stabilimento di credito speciale che si occupi del deposito delle sete, voi metterete facilmente questo stabilimento nella necessità di tenersi quasi inoperosi per molti mesi dell'anno quei capitali, dei quali in gran quantità egli dovrebbe disporre in quella detta stagione, in cui il deposito delle sete si fa.

Dunque una delle due: o questi istituti speciali dovranno restringere le loro operazioni e così restringere di molto la somma destinata al deposito delle sete; o dovranno lasciare inoperosa una gran parte dei proprii capitali per tutto il resto dell'anno, cioè durante tutte quelle stagioni, in cui i medesimi depositi non hanno luogo.

Nè giova il dire, che i detti capitali troverebbero in questo intervallo altri impieghi facilmente. Perchè da una parte codesti istituti rimarrebbero circoscritti dalla necessità di avere tutto il proprio capitale disponibile per la stagione dei depositi, d'altra difficilmente potrebbero competere colla Banca nazionale nelle altre operazioni di credito.

Nella prima poi delle supposizioni fatte, vi sarebbe danno per i depositanti, che non troverebbero forse tutta quella somma di cui avrebbero bisogno; nella seconda sarebbe danno agli istituti, che non potrebbero trarre dai loro capitali tutto quel frutto che dovrebbero.

Conseguentemente, o questi nuovi istituti non si formerebbero o non durerebbero, ovvero non potrebbero giovare alle sete in quella vasta proporzione che è richiesta dai bisogni evidenti e grandi di tutta la penisola italiana.

**Presidente.** Prima di mettere ai voti l'aggiunta proposta dal signor Senatore Martinengo, sarà bene che si chiarisca un punto, che io credo essenziale, vale a dire se nel caso in cui quest'aggiunta non sia accettata dal Senato, s'intenda pregiudicato il merito in quanto è stabilito dall'art. 67.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** L'articolo 67, al quale ha fatto allusione l'onorevole signor Presidente, non fa che ripetere le parole di cui si serve la mia proposta, ad eccezione che in quell'articolo la facoltà della Banca di

dare sovvenzioni su depositi di sete è limitata alla volontà dell'assemblea generale degli azionisti.

Questa parte dell'articolo 67 virtualmente bisogna che sia obliterata da quanto sta per determinare il Senato, dal che avviene che se il Senato ora adotta la facoltà alla Banca di fare depositi di sete, è naturale che non deve più questa facoltà essere subordinata alla volontà dell'assemblea generale.

Quindi, a spiegazione di quanto ha detto l'onorevole signor Presidente, mi permetto di osservare che la mia proposta non tenderebbe che a modificare questa facoltà che si vorrebbe accordare all'assemblea generale rendendola esplicita e durevole per proprio istituto.

**Senatore Arnulfo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arnulfo.** Io osservo che la votazione dell'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Martinengo non può pregiudicare il contenuto nell'art. 67, poichè se il Senato adotta l'aggiunta, egli è evidente che il disposto dell'art. 67 cade; ma se per avventura la proposta Martinengo, che ha uno scopo non transitorio ma definitivo non viene accettata, nulla osta, anzi nulla deve ostare a che possa il Senato, volendolo, adottare la disposizione transitoria di cui nell'art. 67; quindi è conciliabile il sistema di votare attualmente la proposta dell'onorevole Senatore Martinengo, salvo a votare su quella di cui nell'art. 67, qualora il Senato non adottasse la prima.

Mi pare perciò che non possa incontrare la benchè menoma difficoltà la votazione attuale dell'aggiunta dell'onorevole Martinengo.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Le autorevoli osservazioni fatte da diverse parti del Senato, mi inducono a fare una nuova proposta per conciliare, se è possibile, le idee.

Si potrebbe mettere in questo articolo l'indicazione delle sete, senza punto parlare di termini, come si proponeva nelle disposizioni transitorie, ed inserirvi la condizione che l'Assemblea generale degli azionisti possa con approvazione governativa smettere quest'attribuzione quando che sia.

Il perchè, dopo aver ammesso le anticipazioni sopra depositi di sete, si direbbe: l'Assemblea generale con approvazione governativa potrà, quando lo creda conveniente, far cessare queste operazioni; con ciò si avrebbe il vantaggio di vedersi compreso fra le attribuzioni ordinarie anche il deposito sulle sete, ma ad un tempo si farebbe intendere che non è tra le attribuzioni essenziali e permanenti della Banca.

Si toglierebbe il termine e si farebbe solo intendere che, laddove l'Assemblea generale, che è il giudice supremo, lo credesse, si potrebbe allora riservare i grandi fondi della Banca ad altre operazioni più proprie dell'istituzione.

Io ritorno a dire, che una gran Banca come questa, deve propriamente dedicarsi allo sconto; che le pignorazioni di merci in genere non sono di sua attribuzione e che se debba pur farle per certo tempo, ci sia la possibilità, senza bisogno di un'altra legge, di ritornare alle norme generali.

Se il Senato accoglie questa transazione, sarebbe allora mandata via anche l'ultima disposizione transitoria e sarebbe soltanto in quest'articolo parlato delle sete.

**Presidente.** Il signor Ministro propone che si dica anticipazione sopra depositi di sete.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Che si dica che le anticipazioni si possano fare sopra depositi di sete. E poi si soggiunga:

« Tale facoltà non può cessare se non per deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo. »

**Presidente.** Per la chiarezza della discussione è necessario di avvertire che nella proposta del signor Ministro si introducono due elementi di aggiunta conformi a quello che si era proposto all'articolo 67, vale a dire che ci sia deliberazione dell'Assemblea generale e che ci sia approvazione governativa.

**Senatore Giovanola.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Giovanola.** Per accostarmi all'idea di conciliazione del signor Ministro accetterei in massima la sua proposta, ma proporrei di trasportarla dopo l'articolo 48.

Nell'articolo 48 si comincia a parlare delle attribuzioni dell'assemblea generale; potrebbe forse combinarsi tra l'Ufficio Centrale ed il Ministro un articolo col quale si lasciasse all'assemblea generale la facoltà di sopprimere le anticipazioni sulle sete quando non si reputassero più convenienti nell'interesse generale. Ma non acconsentirei di inserire simile facoltà, come una minaccia, nell'articolo stesso dove è sancita l'anticipazione sulle sete.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Martinengo, come proponente, ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Per verità non potrei venire nell'idea dell'onorevole signor Ministro.

Egli dice: facciamo una transazione, sottoponiamo all'assemblea generale il tempo in cui la Banca potrà fare queste anticipazioni.

Ora dunque il Senato non spiegherebbe il suo voto su questa facoltà accordata o no alla Banca; sarà ancora una facoltà limitata, una facoltà subordinata ai beneplaciti dell'assemblea, non una facoltà assoluta.

Io ho fatto una proposta estensiva dei poteri della Banca; sempre però soggetti a quelle norme che regolano la Banca stessa, e scaturisce semplicemente dallo statuto che l'assemblea generale potrà limitare le somme da erogare in questi depositi. Io non ho chiesto altro se non la facoltà di fare depositi di sete. Ora, la limitazione che vorrebbe dare l'onorevole signor Ministro

non che la trasposizione proposta dall'onorevole Senatore Giovanola all'articolo 48, le troverei per lo meno ultronee. Mi pare che ora trattiamo nell'articolo 3 delle attribuzioni che deve avere questa Banca d'Italia. Ieri abbiamo votato le attribuzioni di far danaro col mezzo di conti correnti o col mezzo di valute o verghe metalliche da ritirarsi dall'estero, ed abbiamo appunto determinato che questa dovesse essere una facoltà accordata esplicitamente.

Io quindi persisto ancora, e duolmi forse di sembrare ostinato rispetto al signor Ministro, ma persisto, pregando il Senato accio voglia farsi carico delle osservazioni luminosamente spiegate da quelli che mi precedettero in vantaggio di questa proposta, la quale io ritengo che il paese accetterà come un segno di vera protezione, massimamente nei tempi luttuosi in cui si trova il commercio, che non ha sovvenzioni, che non può sperarne, se non che da corpi autorizzati e tutelati dal Governo, i quali non possono certamente essere suppliti da quelli che le speranze ci possono fare tradere più o meno lontani e prosperi, come altre Banche in prospettiva.

**Senatore Arnulfo.** Domando le parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arnulfo** lo mi permetterà di osservare al signor Ministro che egli disse di proporre una transazione, la quale transazione non è; poichè propone di portare nell'art. 3 la disposizione che trovasi nell'articolo 67. Ora il luogo in cui trovasi la disposizione non cambia nulla alla cosa. Perciò sarebbe sempre in facoltà del Consiglio di dire: io non fo anticipazioni su depositi di sete, il domani che avesse cominciate le sue operazioni od in altra epoca qualunque.

Per contro la proposta dell'onorevole Martinengo e degli oratori che con lui consentono tenderebbe ad ottenere che i depositi sopra sete siano parificati ai depositi sopra verghe d'oro, sopra buoni del tesoro e sopra gli altri oggetti di cui all'art. 3 in ordine ai quali non si dispone in via transitoria.

Evidentemente la Banca non ha l'obbligo di fare tutte le operazioni accennate nell'art. 3 perchè in esso si dice: la Banca può fare anticipazioni: quindi le farà o non le farà, e facendole le eseguirà in quella proporzione che troverà di sua convenienza. Ma, ripeto, il traslocare la disposizione di cui nell'art. 67 all'articolo 3, non è una transazione, ma è la disposizione medesima puramente e semplicemente traslocata.

Quindi io credo che il Senato abbia a deliberare sulla proposta esplicita fatta dal Senatore Martinengo, e votare se vuole che i depositi sopra sete siano considerati come gli altri depositi di cui nell'art. 3 senz'altra condizione.

Quando poi si sia deliberato al riguardo dell'art. 3, sull'art. 67 si discuterà o non secondochè la proposta Martinengo sarà stata ora ammessa dal Senato o no.

**Voci.** Ai voti.

**Presidente.** Metto ai voti la proposta del signor Senatore Martinengo che rileggo:

« La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete greggie o lavorate, o trame. »

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Se permette, vi è la mia proposta.

**Presidente.** Mi scusi, è una limitazione che ella ha posto alla sua adesione.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Io proponevo il paragrafo 6 in un'altra maniera.

**Presidente.** Mi pare che il signor Ministro abbia detto che aderiva a questa proposta, purchè si potesse che in virtù di deliberazioni dell'assemblea generale, con approvazione governativa, si potessero fare anticipazioni.

In ogni caso la prego, se ha una proposta formale, di mandarla al banco della presidenza.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Abbia la bontà di sentire: « La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete greggie o lavorate in organzini.

» Tale facoltà non potrà cessare se non con deliberazione dell'assemblea generale approvata con decreto reale. »

**Presidente.** Questo è l'articolo 67.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** È il numero 6 dell'articolo 3 modificato, per cui l'articolo 67 non avrebbe più scopo, e sarebbe perciò eliminato.

**Presidente.** Si tratterebbe dunque di trasportare l'articolo 67?

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Perdoni, non si tratta di trasportare l'art. 67, quando invece di parlarne nelle disposizioni transitorie se ne avesse a parlare nell'articolo 3 egli è chiaro che la disposizione transitoria non avrebbe più scopo.

Si tratterebbe solo di vedere con quali esplicazioni si avesse a mettere la facoltà del deposito delle sete all'articolo 3, ed allora la formola di ammissione potrebbe stare quale io la proponevo, cioè: aggiungere nell'articolo 3 dopo il N. 5 ed al N. 6 le parole: « di sete greggie o lavorate in organzini. Tale facoltà non potrà cessare se non per deliberazione dell'assemblea approvata con Decreto Reale. »

**Presidente.** Il signor Senatore Arnulfo ha la parola per la posizione della questione.

**Senatore Arnulfo.** Si presentarono due emendamenti, cioè quello dell'onorevole Senatore Martinengo e quello dell'onorevole Ministro.

Non vi è altro a fare salvo vedere quale debba avere la precedenza. Ora evidentemente spetta a quello dell'onorevole Martinengo che è più largo, perchè non è vincolato a condizione restrittiva come lo è quello del signor Ministro. Se passa il primo, l'altro cade, se non

passa si metterà ai voti il secondo; credo che così si soddisfi ad ambedue le proposte e la votazione ricada regolare.

**Senatore Sappa.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Sappa.** Io pregherei il signor Ministro di considerare i termini dell'articolo 53: esso dice che l'assemblea generale delibera sull'aumento del capitale sociale, sulle variazioni da introdursi nel suo statuto, sulla proroga o scioglimento anticipato della Società, salva l'approvazione legislativa.

Dai termini di questo articolo confrontati colla proposta del signor Ministro consegue che il signor Ministro vorrebbe che si surrogasse l'approvazione con Decreto Reale all'approvazione legislativa, nel caso di cui si tratta; poichè a termini dell'articolo 53 evidentemente l'Assemblea generale avendo la facoltà di deliberare sulle variazioni dello statuto implicitamente avrebbe quella di rinunziare alla facoltà di anticipazioni sopra deposito di sete, qualora questa facoltà fosse alla Banca accordata con questa legge.

Ora si tratta di esaminare se queste deliberazioni dell'Assemblea generale che pur sono di tanta importanza, si debbano lasciare all'approvazione del Governo oppure se richiedano l'approvazione legislativa, come tutte le altre modificazioni allo statuto.

**Presidente.** Prima di tutto bisogna determinare l'ordine della votazione come ha avvertito l'onorevole Senatore Arnulfo.

Vi sono due proposte, l'una è larga, assoluta, l'altra è modificata.

La proposta più larga, più assoluta, come è quella dell'emendamento del signor Senatore Martinengo, deve avere la precedenza, se questa non fosse accolta, verrà l'altra del signor Ministro che è più limitata.

Chi approva l'aggiunta proposta dal Senatore Martinengo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Pregherei i signori Senatori di rimanere ancora nell'aula perchè si potesse votare su quest'articolo.

Do la parola al Senatore Giovanola, che l'ha domandata sul N. 5.

**Senatore Giovanola.** Ieri il signor Ministro nel rispondere alle osservazioni presentate dall'onorevole Cattaldi sopra il N. 5 dell'articolo 3 disse che non era a temersi il pericolo affacciato dall'onorevole Senatore circa le anticipazioni sopra deposito di azioni od obbligazioni di società, od imprese industriali.

Allegava il signor Ministro che nella chiusura del paragrafo si trovava la risposta alla difficoltà, essendo ivi detto che si dovesse intendere soltanto di quelle azioni ed obbligazioni che sono *guarentite dallo Stato*.

Il signor Relatore dell'Ufficio Centrale aveva dato anch'esso la medesima risposta.

Aveva anzi rincarato l'argomento aggiungendo che dal momento che si ammettevano all'anticipazione i titoli del Debito pubblico, era ovvio che si dovessero

ammettere anche le azioni e le obbligazioni garantite dallo Stato le quali presentano la medesima sicurezza.

Oggi pure il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, nella prima aggiunta che aveva proposta in ordine alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Ceppi, usò l'espressione di azioni ed obbligazioni garantite dallo Stato.

Ciò mi conferma nell'idea che effettivamente la loro intenzione sia che soltanto le azioni ed obbligazioni garantite dallo Stato potranno ammettersi al deposito per le anticipazioni. Se tale è il loro concetto, io credo che bisogna modificare la formola del n. 5, il quale come è concepito ha un significato ben più esteso di quello che vien supposto e dal signor Ministro e dal signor Relatore. Ne do lettura. « Numero 5. Di azioni ed obbligazioni d'impresе industriali alle quali lo Stato abbia garantito un interesse o un prodotto determinato. »

Vede il Senato che il paragrafo non riflette soltanto le azioni e le obbligazioni cui lo Stato abbia garantito un interesse, ma bensì le azioni e le obbligazioni di tutte le imprese industriali alle quali lo Stato abbia garantito un interesse od un prodotto qualunque.

Ora tutti sanno che vi sono delle imprese industriali alle quali lo Stato ha garantito larghi profitti, mentre le loro azioni non sono punto garantite. Queste azioni, malgrado i tanti favori accordati all'impresa, si trovano talvolta assai rinvilite, e, per citarne un esempio, le ferrovie romane le quali hanno dallo Stato la copiosa garanzia di un prodotto netto chilometrico di ben 20,000 lire, trovano a stento di collocare le loro azioni ad un corso tenuissimo.

Ciò mi fa desiderare che il paragrafo quarto venga espresso con maggiore esattezza di linguaggio, acciocchè sieno esclusi dal beneficio delle anticipazioni quei titoli di speculazione che sono soggetti ad oscillazioni troppo vive ed istantanee, le quali renderebbero aleatorie le operazioni della Banca.

Perciò aderendo all'idea espressa tanto dall'onorevole Relatore quanto dal signor Ministro, io propongo una modificazione a questo numero, che si limita a dire semplicemente « di azioni ed obbligazioni industriali garantite dallo Stato. »

In questo modo si ha la certezza che i titoli che saranno presentati alla Banca avranno un *minimum* di valore effettivo convalidato dalla garanzia diretta dello Stato, e si escludono quei tali titoli i quali appartengono bensì ad imprese industriali garantite, ma che non hanno essi medesimi un valore assicurato.

Senatore **Farina**, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, Relatore. Le osservazioni dell'onorevole preopinante sono di tale gravità che meritano di essere prese in seria considerazione.

Effettivamente nella relazione di quest'alinea si sono adoperati termini che mi sembrano troppo lati. Questi

termini non sono conformi completamente a quelli della disposizione dello statuto attualmente esistente.

Oltre le osservazioni che ha presentate l'onorevole preopinante ve ne sono anche altre che hanno riguardo all'ammontare delle anticipazioni che si vuole fare sopra deposito di queste azioni ed obbligazioni, le quali dovendo dipendere dal valore che tali titoli hanno nel comune commercio, o dall'interesse che ad esse effettivamente garantisce lo Stato, richiedono qualche ponderazione per suggerire una formola che sia adatta ad una misura, direi, composta di questa duplicità di principii di apprezzazione delle azioni medesime.

Per conseguenza, l'ora essendo già avanzata, qualora il Senato lo credesse, io proporrei che si votassero tutti gli altri incisi dell'articolo e che l'emendamento dell'onorevole Senatore Giovanola relativo alla riforma del N. 5, venisse rimandato all'Ufficio Centrale che procurerà anche mettersi d'accordo col signor Ministro per presentare domani un'opportuna redazione. Dell'aggiunta del signor Giovanola, una parte si potrebbe accettare, ma essa non persuaderebbe poi alla misura delle anticipazioni che si potessero fare sopra questi effetti. Così l'Ufficio potrebbe presentare una redazione che provveda alle osservazioni del Senatore Giovanola ed a quelle che riguardano l'ammontare delle anticipazioni che si possono fare sopra questi effetti.

Presidente. Rimarrebbe a sapere se l'aggiunta proposta dal Senatore Martinengo ed approvata dal Senato, verrebbe o come numero 5, o come numero 6.

Senatore **Martinengo G. Parmi** che potrebbe essere il numero 5, e che quello che ora è in discussione fosse numero 6.

Presidente. Rileggerò i cinque numeri approvati cogli emendamenti, e si riserverà per domani la discussione e deliberazione sul numero che rimane.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Parmi che convenga di riservare la votazione di tutto l'articolo a domani, perchè vi sono degli alinea o numeri di questo articolo i quali hanno ancora a votarsi e perciò potrebbe venire modificato in modo l'assieme dell'articolo che altri, disposto a votarlo oggi, non lo volesse votare domani, e quindi ne resterebbe una parte approvata e forse l'altra no.

Presidente. Sono stata portate molte variazioni, e perciò credo che sia utile per la discussione il rileggere la serie dei numeri quali sono stati emendati e posti in relazione fra loro.

Ora il signor Senatore Pareto vuol farne oggetto di proposta formale....

Senatore **Pareto**. Voleva dire che non si poteva votare l'articolo, perchè non erano stati tutti i numeri approvati.

Presidente. Io non proponevo la votazione dell'articolo complessivo; e ciò è tanto vero che ho detto che riservava l'ultimo numero alla discussione di domani;

ma solo credo utile il rileggere tutta la serie dei numeri stati approvati ed emendati.

Se non vi è osservazione in contrario, rileggerò i cinque numeri.

« La Banca può fare anticipazioni sopra deposito:

» 1. Di verghe e monete d'oro e d'argento;  
» 2. Di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato, in ragione del valore dei quattro quinti dei titoli depositati, ragguagliato al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta l'anticipazione, la quale in ogni evento non potrà eccedere il valore nominale;

» 3. Di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie;

» Le anticipazioni sopra deposito di questi titoli non potranno eccedere i quattro quinti del valore realizzabile alla Borsa;

» 4. Di Buoni del Tesoro;

» 5. Di cambiali. »

Ora verrebbe il numero che è stato sospeso, al quale invece si surrogerebbe nell'ordine numerico l'aggiunta del Senatore Martinengo che sarebbe la seguente:

« 6. La Banca potrà fare anticipazioni per un tempo non maggiore di tre mesi sopra deposito di sete greggie, o lavorate, o trame. »

Senatore **Cotta**. In organzini o trame.

Senatore **Martinengo**. Difatti questa è un'ommissione.

Senatore **Giovanola**. Io credo che quando si dice *lavorate*, è detto tutto.

**Presidente**. « 7. Di azioni e di obbligazioni industriali garantite dallo Stato. »

Data lettura della serie dei numeri su cui credo non cadrà più discussione, rimando a domani la discussione di questo numero, che a mio credere sarà l'ultimo.

La seduta è levata (ore 5 20).